

ORDINANZA 3 agosto 2016.

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2009, n. 207;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2011, n. 210;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2013, n. 211;

Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante Ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle

quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2015, n. 208;

Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Tenuto conto che è all'esame delle apposite Commissioni parlamentari il disegno di legge n. 1324-bis risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 maggio 2016, degli artt. 9 e da 11 a 25 del disegno di legge n. 1324 «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»;

Considerato che negli ultimi anni si è registrato un maggiore impiego dei cavalli di razza purosangue inglese (PSI) nelle manifestazioni organizzate in tracciati cittadini con impianti temporanei e atteso il verificarsi, nell'anno 2015 e fino alla prima metà del 2016, di un incremento significativo del numero di incidenti che hanno visto prevalentemente il coinvolgimento di cavalli di razza purosangue inglese;

Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n. 48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse al galoppo;

Ordina:

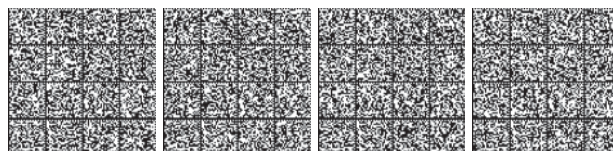
Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Disposizioni relative a equidi e fantini) —

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.



3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predisporre una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzia uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.»

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza 4 settembre 2013 e dall'ordinanza 7 agosto 2014 e con le modifiche di cui all'art. 1, è prorogata di 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro n. 3373

16A06558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2016.

Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i regolamenti (CE) n. 894/1997, n. 812/2004 e n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n. 1010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, recante il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione Italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la Raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 2011, recante nuove modalità tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca «ferrettara» al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione

